



Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

TRASPORTO SCOLASTICO - NORME DI UTILIZZO

ART. 1: FINALITA'.

1.1 L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, organizza il Servizio di Trasporto Scolastico per il tragitto casa/scuola e scuola/casa per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, pubbliche e/o paritarie della città, laddove tale servizio è contemplato.

1.2 La finalità del presente servizio è quella di concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze, a condizione, comunque, che venga richiesto il servizio per la scuola di competenza più vicina alla propria residenza.

1.3 La presentazione della domanda non vincola l'Amministrazione Comunale all'organizzazione della linea di trasporto richiesta, la cui attivazione o meno sarà confermata solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale del piano annuale del trasporto scolastico, che individua, sulla base delle domande pervenute entro il termine del 31 marzo 2020, i plessi scolastici dove attivare il servizio, le zone di afferenza ai singoli plessi e le linee degli scuolabus.

ART. 2: AVENTI DIRITTO.

2.1 Hanno diritto ad utilizzare il Servizio di Trasporto Scolastico con priorità gli utenti secondo l'ordine tassativo di seguito indicato:

1. gli alunni portatori di handicap e/o eventuali casi sociali segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Montebelluna;
2. gli alunni residenti nel Comune di Montebelluna iscritti alle Scuole d'Infanzia e Primarie del territorio, che frequentano la rispettiva sede scolastica più vicina alla residenza;
3. gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, residenti nelle zone periferiche del Comune di Montebelluna, qualora non siano servite dal trasporto pubblico urbano, che frequentano la sede scolastica più vicina alla residenza;
4. gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, residenti nelle zone periferiche del Comune di Montebelluna, qualora non siano servite dal trasporto pubblico urbano, che hanno scelto la sede scolastica più lontana dalla residenza.

2.2 Eventuale erogazione del servizio ad altri studenti:

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi di gestione, il Servizio può essere erogato ad altri utenti, che non rientrano nella tipologia prevista dal paragrafo 2.1, purché vi siano posti disponibili sui pulmini che percorrono le zone interessate, rispettando il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza.

L'erogazione del servizio è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli studenti di cui al paragrafo 2.1.

2.3 Eventuale erogazione ai non residenti:

Sempre per le finalità espresse al precedente art. 1 e ai fini ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi di gestione, il servizio può essere erogato anche ai non residenti, in base a quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla

circolare 23/97 del Ministero dei trasporti in materia di trasporto scolastico, con punti di raccolta nel territorio di Montebelluna.

La concessione del servizio verrà valutata alle seguenti condizioni elencate in ordine di priorità:

- a) disponibilità di posti sui mezzi;
- b) rispetto del percorso e delle fermate già stabilite per l'utenza montebellunese per le rispettive scuole di competenza.

L'erogazione del servizio è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli studenti di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2.

ART. 3: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO.

3.1 La possibilità di presentare domanda è subordinata alla regolarità dei pagamenti del servizio di trasporto scolastico fruito da qualsiasi membro del nucleo familiare negli anni precedenti o nell'anno in corso, nel caso in cui la domanda venga effettuata ad anno già iniziato, o a seguito di comunicazione dei servizi sociali di accettazione della domanda di contributo economico a copertura del debito.

3.2 Le famiglie interessate ad usufruire del servizio devono farne richiesta entro il termine ordinario del 31 marzo 2020, per poterne fruire nell'anno scolastico successivo e per consentire la predisposizione in tempo utile del piano annuale di trasporto, di cui al paragrafo 1.3.

3.3 Alle domande presentate entro il 30 giugno 2020 verrà data risposta entro il mese di luglio 2020; **le domande presentate dal 01 luglio verranno valutate agli inizi di settembre 2020 e, se accoglibili ai sensi del paragrafo seguente, l'abbonamento verrà rilasciato appena possibile, a partire dalla seconda settimana di scuola.**

3.4 Le domande presentate fuori termine verranno valutate successivamente rispetto a quelle tempestive e potranno essere accolte soltanto nel caso in cui ciò non comporti difficoltà all'organizzazione già predisposta del servizio ed in relazione alle disponibilità dei posti sui mezzi di trasporto.

3.5 In via del tutto eccezionale, da valutare di volta in volta, la domanda di iscrizione può essere presentata anche ad anno scolastico già iniziato, e la stessa può essere accolta, in caso di disponibilità di posti, sempre che il servizio sia attivo per la scuola richiesta, che il percorso del richiedente possa essere inserito nelle linee già approvate e l'accoglimento della stessa non comporti l'istituzione di nuove fermate.

3.6 Con la compilazione della domanda di trasporto, la famiglia si impegna a rispettare le presenti norme del trasporto scolastico ed accetta tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

ART.4 CRITERI DI PRECEDENZA E LISTA D'ATTESA.

4.1 In caso di esubero delle richieste, rispetto alla disponibilità di posti, fermo restando quanto sancito dall'art. 2, le stesse verranno messe in lista d'attesa, previa redazione di una graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza:

- 1) Alunni portatori di handicap;
- 2) Situazione di disagio segnalata dai Servizi Sociali del Comune;
- 3) Maggiore distanza residenza-scuola, purché sia stato chiesto il servizio per la scuola di competenza più vicina alla propria residenza;
- 4) Ordine di arrivo della domanda.

ART. 5 DURATA DELL'ABBONAMENTO.

5.1 **L'abbonamento ha durata per un solo anno scolastico.** Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio e in via del tutto discrezionale, la facoltà di non attivare il servizio di trasporto oppure di modificare la linea o la fermata negli eventuali anni successivi al primo di fruizione del servizio, qualora lo richiedano gravi motivi di interesse superiore (es. difficoltà di bilancio) o esigenze inerenti all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico (es. disponibilità di personale e mezzi).

5.2 **La possibilità di presentare domanda per l'anno scolastico successivo è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 3.**

ART. 6: MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

6.1 Il Servizio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 marzo 2020, predispone i tragitti dei pulmini (percorsi e fermate) e gli orari, in relazione ad esigenze di sicurezza, razionalizzazione ed efficacia del servizio. L'orario del trasporto ed i punti di fermata vengono stabiliti dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune secondo le disponibilità di mezzi e di personale assegnato al servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici.

6.2 All'inizio dell'anno scolastico, con apposito documento verrà, data comunicazione alle Segreterie Scolastiche della città dei nominativi degli utenti.

6.3 In caso di uscite scolastiche anticipate, ad es. per assemblee sindacali, lectio brevis e scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei Dirigenti Scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole dell'obbligo. Nel caso di lectio brevis, in particolare, affinché il servizio possa essere accordato, se le linee di trasporto servono entrambi gli istituti comprensivi, è necessario che l'orario di uscita anticipato sia lo stesso in entrambi gli istituti.

Anche in caso di avverse condizioni meteorologiche (es. formazione di ghiaccio sulle strade o improvvise ed abbondanti nevicate) non potrà essere assicurato il normale servizio ed il rispetto dell'orario scolastico.

6.4 I fruitori del servizio saranno prelevati e rilasciati nei punti di raccolta stabiliti annualmente dal Servizio Pubblica Istruzione.

Può essere concessa una fermata per il ritorno diversa da quella dell'andata solo se entrambe si trovano sulla stessa linea. In caso di gravi ed eccezionali motivi, valutabili insiducabilmente dal Servizio Pubblica Istruzione, non esauribili in mere difficoltà di organizzazione del menage familiare, legate, ad esempio, agli orari di lavoro dei genitori, la regola di cui sopra può essere derogata, a condizione che ci sia ancora capienza sulla seconda linea, dopo aver esaudito le altre domande di trasporto.

Il servizio sarà revocato qualora dovessero sopraggiungere ulteriori richieste di trasporto che superino la capienza dello scuolabus.

6.5 Se il minore frequenta la Scuola d'Infanzia, la famiglia e/o suo delegato deve essere presente alla fermata per l'accompagnamento e l'accoglienza dello scolaro; in caso contrario si applica quanto previsto al successivo art. 11.2.

6.6. A norma di quanto previsto dall'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito in legge 172/2017, "i genitori degli alunni di età inferiore agli anni 14 possono rilasciare al Comune autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto; tale autorizzazione esonera l'Ente dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche."

All'uopo è necessario produrre al Servizio Pubblica Istruzione, dopo la spedizione della comunicazione contenente l'indicazione del punto di fermata, apposita autorizzazione, il cui modulo è reperibile nel sito del Comune, sottoscritta da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori o dai soggetti affidatari.

In mancanza di tale autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

6.7 La singola fermata e l'orario saranno comunicati formalmente alle famiglie. Per nessun motivo il mezzo comunale potrà transitare su strade o aree private, a meno che non si raggiunga il capolinea e quindi si ravvisi la necessità dell'inversione dello stesso, e comunque esclusivamente in presenza di autorizzazione scritta all'accesso rilasciata dal proprietario.

ART. 7: TESSERINO DI RICONOSCIMENTO.

Agli utenti ammessi a fruire del servizio l'Amministrazione Comunale rilascerà un tesserino di riconoscimento, sul quale saranno riportati i dati anagrafici del minore e il recapito telefonico, che dovrà essere **sempre in possesso del viaggiatore**. In assenza del suddetto documento di riconoscimento non sarà consentito l'accesso allo scuolabus dal personale di servizio.

ART. 8: RINUNCIA AL SERVIZIO O VARIAZIONI AI DATI COMUNICATI CON L'ISCRIZIONE.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere tempestivamente comunicata **per iscritto (con allegato il tesserino di riconoscimento) al Servizio Pubblica Istruzione del Comune; in caso contrario la tariffa stabilita andrà comunque interamente corrisposta**. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere

ripresentata soltanto a partire dall'anno scolastico successivo. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di valutare, in via del tutto discrezionale, casi limite, di particolare gravità, corredati da richiesta scritta e relativa documentazione a supporto, per poter consentire di presentare nuovamente la domanda di fruizione del servizio, in deroga a quanto previsto nel presente articolo. In caso di rinuncia al servizio non è prevista alcuna forma di rimborso della tariffa già versata, salvo che la disdetta sia dovuta a casi fortuiti e/o di forza maggiore, rimessi alla valutazione discrezionale del Servizio Pubblica Istruzione.

Eventuali variazioni dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione devono essere comunicate per iscritto al Servizio Pubblica Istruzione, mediante presentazione dell'apposito modulo allo sportello o inviando lo stesso via mail.

ART. 9: TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.

9.1 L'Amministrazione Comunale fissa con apposito atto amministrativo le tariffe e le agevolazioni tariffarie per l'accesso al servizio. In caso di impossibilità nell'esecuzione del servizio per ragioni di forza maggiore o comunque non imputabili all'Ente, nonché per scioperi del personale, nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale agli utenti a titolo di rimborso.

9.2 Requisito per l'accoglimento delle richieste di agevolazione tariffaria è l'assenza di morosità in capo al nucleo familiare per il servizio di trasporto scolastico, sia per gli anni scolastici precedenti, sia per l'anno scolastico in corso.

9.3 Le agevolazione tariffarie devono essere richieste al Servizio Pubblica Istruzione entro il 31/05/2020. In caso di domande di trasporto presentate successivamente a tale data, se non viene presentata contestualmente la richiesta di agevolazione, verrà applicata d'ufficio la tariffa ordinaria; in questo caso l'utente può optare per il pagamento rateizzato e presentare domanda di agevolazione prima della scadenza della seconda rata, al fine di poter beneficiare in tale sede del conguaglio dovuto per l'agevolazione.

ART. 10: MODALITA' DI PAGAMENTO E CONSEGUENZE DELLA MOROSITA'.

10.1 Il Servizio Pubblica Istruzione provvederà ad inviare via mail a tutti gli utenti il modulo di pagamento relativo alla quota contributiva annua, da versare in unica soluzione entro il **01 settembre**, o in n. 2 rate da versare la prima entro il **01 settembre 2020**, per il periodo settembre-gennaio, e la seconda entro il **01 febbraio 2021**, per il periodo febbraio-giugno. Gli utenti dovranno effettuare il pagamento secondo le modalità e nei termini indicati.

10.2 **In caso di inadempienza rispetto al pagamento della tariffa relativa al servizio di trasporto, l'eventuale domanda di iscrizione per l'anno scolastico successivo non potrà essere presentata, salvo comunicazione dei servizi sociali di accettazione della domanda di contributo economico a copertura del debito;** nel caso la domanda venisse comunque presentata, la stessa sarà respinta d'ufficio.

Dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento della tariffa, saranno attivate le necessarie procedure legali per il recupero coattivo del credito, con tutte le spese ad esclusivo carico dell'utente moroso (raccomandate a/r, notifiche a mezzo messi, ecc.).

ART. 11: ASSISTENZA A BORDO DEGLI SCUOLABUS.

11.1 L'autista è responsabile dei bambini a bordo limitatamente alla durata del viaggio, per cui una volta che essi sono scesi alla fermata stabilita (scuola o punto raccolta) nell'orario previsto, ne è esonerato.

11.2 Il servizio di accompagnamento è obbligatorio per gli alunni della Scuola d'Infanzia. A questo servizio si provvede con personale messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale personale, oltre al compito di sorveglianza durante il percorso, cura le operazioni di salita e discesa dei bambini, in particolare, accerta la presenza del genitore o di altra persona delegata alla consegna alla fermata stabilita, così come previsto all'articolo 6, paragrafo 5.

Salvo quanto previsto dall'articolo 6.6, in caso di assenza del genitore, o altra persona maggiorenne delegata appositamente per iscritto ad accogliere il minore alla fermata, lo stesso al termine del servizio verrà riportato a scuola, se ancora aperta, o, in ultima ipotesi, accompagnato presso il comando della Polizia Locale, che si occuperà di rintracciare i

genitori o adulto delegato dagli stessi. Il costo orario della custodia del minore sarà a carico del genitore.

In caso di recidiva il servizio di trasporto a favore dell'utente verrà sospeso.

ART. 12: COMPORTAMENTO A BORDO E SANZIONI.

12.1 Sullo scuolabus, qualora previsto per legge, è presente un accompagnatore, il quale ha la funzione di vigilare sul corretto comportamento da parte degli alunni durante gli spostamenti.

12.2 Il minore trasportato, che arrechi disturbo agli altri bambini e/o al personale di servizio, o crei condizioni di pericolo per sè stesso o per gli altri utenti, dopo una prima ammonizione verbale da parte dell'autista, verrà formalmente richiamato con comunicazione scritta da parte del Servizio Pubblica Istruzione, inviata alla famiglia e agli organi scolastici competenti.

In caso di recidiva lo studente sarà sospeso dal servizio fino a due settimane, a seconda della gravità del comportamento tenuto, con comunicazione scritta, inviata alla famiglia, indirizzata per conoscenza agli organi scolastici competenti.

In caso di ulteriore recidiva, lo studente sarà definitivamente sospeso dal servizio senza diritto ad alcun rimborso per il servizio eventualmente non fruito.

In caso di danno arrecato al mezzo, i genitori saranno chiamati a risarcirlo direttamente all'Amministrazione Comunale e/o alla ditta appaltatrice.

Revisione 02 del 03/02/2020